

eventuali
AVV. MADIO/CAROLLO
COEFF. 196 MIT.

BOZZA UFFICIALE LEGISLATIVO

DIP. AFF. LEG
E GIUR.
P.D.G.M.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 NOVEMBRE 2017, N. 229, CONCERNENTE REVISIONE ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 LUGLIO 2005, N. 171, RECANTE CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO ED ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/44/CE, A NORMA DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 2003, N. 172, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 2015, N. 167.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del codice civile;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, recante ordinamento della professione di mediatore marittimo;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante interventi nel settore dei trasporti;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Vista legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, recante approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, recante regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto;

Vista la comunicazione della Commissione europea 20 febbraio 2014, n. 86, recante strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2008;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009, recante procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante linee guida disturbi specifici di apprendimento;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013, recante definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2013;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2018, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2018;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 marzo 2019, recante determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 17 aprile 2019;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri dell'**11 luglio 2019**;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del **2 ottobre 2019**;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del **1° agosto 2019**;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione Consultiva **per gli Atti Normativi** nell'adunanza del **26 marzo 2020**;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e **per il turismo** e delle politiche agricole alimentari e forestali **e del turismo**;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto legislativo detta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229.

ART. 2
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente: "*c-quater) è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.*";
- b) al comma 3, la parola "*extraeuropei*" è sostituita dalle seguenti: "*di un Paese terzo*".

ART. 3
(Nautica sociale da diporto)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

"ART. 2-bis.

Nautica sociale da diporto

- 1. *Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale da diporto:*
 - a) *la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente lusori, sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;*
 - b) *il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore di soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.*
- 2. *Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita la disciplina della nautica sociale da diporto e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi di banchina inerenti allo stazionamento."*

ART. 4
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera e), dopo la parola "*ovvero*" sono inserite le seguenti: "*fino a*";
- b) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: "*h-bis) unità da diporto a controllo remoto: unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando ~~priva a bordo di personale adibito al comando, a comando remoto.~~*".

ART. 5
(Modifiche all'articolo 15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: *“a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;”*;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: *“4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.”*;
- c) al comma 5, le parole *“licenza di navigazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“licenza di cui al comma 3, lettera a)”*.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: *“1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un'unità da diporto di propria costruzione, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unità presenta, in luogo del titolo di proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.”*.
- b) al comma 3:
 - 1) le parole *“in nome o per conto”* sono sostituite dalle seguenti: *“in nome e per conto”*;
 - 2) le parole *“o di un altro Stato individuato”* sono sostituite dalle seguenti: *“, o di Stati terzi individuati”*;
 - 3) dopo le parole *“un attestato dell'autorità”* è inserita la seguente: *“straniera”*.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole *“e il certificato di sicurezza”* sono sostituite dalle seguenti: *“, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio”*.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, prima delle parole *“la licenza”* sono inserite le seguenti: *“fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche,”*.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole *“sostituisce la licenza di navigazione”* sono inserite le seguenti: *“anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo”*.

ART. 10

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole *“dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile”* sono sostituite dalle seguenti: *“dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152”*.

ART. 11

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

“ART. 27

Natanti da diporto e moto d'acqua

1. *I natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.*
2. *I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto.*
3. *I natanti senza marcatura CE possono navigare:*
 - a) *entro sei miglia di distanza dalla costa;*
 - b) *entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dai predetti organismi;*
 - c) *entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.*
4. *I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.*
5. *Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.*
6. *La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti.*
7. ~~*Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime. Quanto non previsto dal predetto decreto è disciplinato con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.*~~

7. L'utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d'acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:

- a) essere in possesso di patente nautica;
- b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l'unità da diporto è abilitata a trasportare;
- c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
- d) dotare l'unità da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.

8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non è in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell'unità da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate **ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare** per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. **Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal predetto decreto, si provvede con ordinanza dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.**

ART. 12

(Unità da diporto a controllo remoto)

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

"ART. 27-bis.

Unità da diporto a controllo remoto

1. ***I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo.***

2. ***Per ragioni di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, il proprietario o l'armatore delle unità da diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.***

3. ***Chiunque esercita il controllo remoto delle unità di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, è in possesso di patente nautica."***

ART. 13

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 11, ~~la parola "satellitare" è soppressa~~ **dopo al parola "satellitare" sono aggiunte le seguenti: " , o con strumento equivalente, ";**
- b) al comma 11-bis, la parola "conduttore" è sostituita dalla seguente: "comandante".

ART. 14

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole *“e da diporto utilizzate a fini commerciali”* sono sostituite dalle seguenti: *“, anche utilizzate a fini commerciali, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”*;
- b) al comma 1-bis, le parole *“da diporto oggetto di contratti di noleggio”* sono sostituite dalla seguenti: *“e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche,”* e dopo la parola *“marittima”* sono inserite le seguenti: *“o della navigazione interna”*.

ART. 15

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

~~a) al comma 1, lettera b), le parole “a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi” sono sostituite dalle seguenti: “a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi”;~~

a) al comma 6, lettera d), dopo le parole *“da diporto”* sono inserite le seguenti: *“e moto d'acqua”*;

b) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: *“6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Dette limitazioni e prescrizioni sono annotate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”*.

ART. 16

(Modifiche all'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice.”*;

- b) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: *“b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all’articolo 39, comma 6-bis;”*;
- c) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: *“c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive;”*;
- d) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: *“d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l’emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe.”*;
- e) al comma 3, dopo le parole *“compagnie di assicurazione”* sono aggiunte le seguenti: *“con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati”*;
- f) dopo il comma 3 è inserito il seguente: *“3-bis. L’annotazione del cambiamento della residenza o del domicilio del titolare della patente nautica è effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comunica le variazioni di residenza o di domicilio dei titolari di patente nautica, individuati tramite codice fiscale, al predetto CED per via telematica entro un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.”*;
- g) il comma 5 è sostituito dal seguente: *“5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l’organizzazione e il funzionamento dell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche, assicurando la protezione dei dati personali degli interessati attraverso misure appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.”*

ART. 17

(Noleggio di unità da diporto)

1. L’articolo 47 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

"ART. 47

Noleggio di unità da diporto

1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.
3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4 *Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare."*

ART. 18

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole *"del noleggiatore"* sono aggiunte le seguenti: *"o dei noleggiatori a cabina"*.

ART. 19

(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: *"1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto."*

ART. 20

(Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, dopo le parole *"con il solo requisito del possesso"* sono aggiunte le parole *"da almeno tre ~~cinq~~ue anni"*.

ART. 21

(Modifiche all'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. L'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

"ART. 49-QUINQUIES

Istruttore professionale di vela

1. *È istituita la figura dell'istruttore professionale di vela.*
2. *È istruttore professionale di vela colui che insegna a scopo di lucro, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche della navigazione a vela nelle sue diverse specializzazioni e istruisce nella loro pratica nelle acque marittime e in quelle interne ai fini della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche oppure come libero professionista. L'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituisce attività di istruzione professionale di vela.*
3. *L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela di cui all'articolo 49-sexies è condizione per l'esercizio della professione e per l'uso del titolo. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque esercita la professione di istruttore di vela in mancanza di detta iscrizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 e ~~a quella accessoria della interdizione dallo svolgimento dell'attività.~~*
4. *Gli istruttori professionali di vela sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*